

## CONTROLLO

---

### ***Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori*** **– seconda parte** di Emanuel Monzeglio



Facendo seguito alla prima parte (vedasi articolo [“Obblighi informativi in materia di riduzione di capitale: la relazione degli amministratori”](#)) soffermiamo ora l'attenzione sull'obbligo di informativa a cui è tenuto il **collegio sindacale** nel caso di **“sterilizzazione”** delle perdite d'esercizio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Decreto “Liquidità”, così come prorogato **dall'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021**.

L'organo di controllo della società è **tenuto**, ai sensi dell'[articolo 2446, comma 1](#) o dell'[articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ.](#), a **predisporre le proprie osservazioni scritte** alla relazione degli amministratori.

Infatti, secondo le “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” (norma 10.2), il **collegio sindacale** che non sia incaricato della revisione legale è **tenuto a valutare con attenzione l'opportunità dell'operazione** in esame, in particolare:

- valutare le **ragioni** che hanno determinato le perdite e se queste sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esaminare i **criteri di valutazione** adottati tenendo in considerazione il presupposto della continuità aziendale;
- soffermarsi sui **fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione** e dell'evoluzione della gestione sociale.

Risulta quindi evidente **l'importanza del ruolo** svolto dal collegio sindacale nello svolgimento dei **propri doveri di vigilanza** ai sensi dell'[articolo 2403 cod. civ.](#)

Il collegio sindacale, ferma restando la **discrezionalità degli amministratori** nelle scelte di gestione e la loro **costante verifica del going concern**, dovrà **verificare attentamente** - con

valutazioni ragionevoli e prudenti – che esistano **concrete prospettive** per la **copertura delle perdite** tramite le strategie pianificate dall'organo amministrativo.

A tal proposito, i sindaci – nelle proprie osservazioni – **dovranno prendere atto** delle determinazioni a cui è pervenuto l'organo di amministrazione e **valutare** che i contenuti della propria relazione siano **soddisfacenti** rispetto alla corretta individuazione delle perdite oggetto di “sterilizzazione”, esprimendosi circa la **ragionevolezza e la coerenza di tale relazione**, sulla base della **pianificazione e dei provvedimenti** individuati – dagli amministratori – per **recuperare l'equilibrio economico**, valutando che tali proposte siano improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione.

Al pari degli amministratori, particolare attenzione dovrà poi essere posta qualora **le perdite** di oltre un terzo abbiano anche **ridotto il capitale al di sotto del minimo legale o sia azzerato**.

In questo caso i sindaci dovranno valutare con particolare cautela le soluzioni prospettate dall'organo amministrativo e che la successiva decisione dell'assemblea di **rinvviare la copertura della perdita 2021** sia, necessariamente, **sostenuta dalla presenza di una valida pianificazione quinquennale** che preveda il **ritorno a risultati positivi** alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Anteposto che **i sindaci sono tenuti** a formulare le **proprie osservazioni** sia nel caso in cui la **sospensione** degli obblighi civilistici è stata programmata dagli amministratori per **la prima volta**, sia nel caso in cui la società l'abbia **già deliberata** in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **il documento di ricerca** - pubblicato lo scorso 25 marzo dal CNDCEC e dalla FNC - **suggerisce** agli stessi di “**differenziare**” i **contenuti delle proprie osservazioni** a seconda di quanto sopra descritto.

Il collegio sindacale, ai sensi **dell'articolo 2429 cod. civ.**, “*deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri*”.

In tale relazione, e più precisamente nella **sezione specifica** dove è **illustrata l'attività di vigilanza svolta** durante l'esercizio in adempimento ai propri doveri, dopo aver dato atto della scelta prospettata dagli amministratori di avvalersi della sospensione delle perdite ex articolo 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”, i sindaci dovranno **riassumere**, altresì, i **contenuti delle proprie osservazioni** qualora la scelta di avvalersi della sospensione sia stata assunta nel corso dell'esercizio di riferimento.

In aggiunta a quanto succitato, prosegue il documento di ricerca, anche se le uniche perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sarebbe per lo meno **opportuno** che la relazione del collegio sindacale **richiamasse le osservazioni rese in occasione dell'esercizio 2020**, dando conto degli **eventuali provvedimenti intrapresi** dall'organo amministrativo nel corso **del primo dei cinque esercizi** di riferimento successivi.

Analoga **attenzione sulla vigilanza** dovrà essere prestata **durante l'intero periodo di durata**

della sospensione degli obblighi civilistici.

Appare opportuno, ai sensi dell'[articolo 2403-bis cod. civ.](#), **intensificare gli scambi di informazione** con l'organo amministrativo, anche al fine di effettuare una valutazione condivisa in ordine ai provvedimenti da adottare, in particolare vagliare la percorribilità di **opzioni alternative** quale è ad esempio la **composizione negoziata della crisi** ex D.L. 118/2021.

A questo proposito, è doveroso sottolineare come l'ordinamento fa ricadere **in capo all'organo di controllo** (si veda il precedente contributo "[La figura dell'organo di controllo nella procedura di composizione negoziata](#)" del 26.11.2021) il **dovere di attivazione per l'emersione anticipata della crisi** segnalando per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, al fine di **non incorrere** in possibili e future responsabilità per mancata attivazione tempestiva.